



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXX - n. 7

**Publicato sul sito www.agcm.it
17 febbraio 2020**

SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C12276 - A2A ENERGIA/ASM ENERGIA	
<i>Provvedimento n. 28107</i>	5
C12277 - SORGENIA POWER/RAMO D'AZIENDA DI A2A TRADING COSTITUITO DALLA CENTRALE A CICLO COMBINATO SITA IN PROVINCIA DI LODI	
<i>Provvedimento n. 28108</i>	10
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	13
AS1645 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA - RIASSETTO SOCIETARIO DI VENTURA SPA	13
AS1646 - LIBERALIZZAZIONE MERCATI DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS	18

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12276 - A2A ENERGIA/ASM ENERGIA

Provvedimento n. 28107

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 gennaio 2020;

SENTITO il Relatore Professore Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società A2A Energia S.p.A., pervenuta il 30 dicembre 2019;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. A2A Energia S.p.A. (di seguito anche AEN) è una impresa attiva nei mercati della vendita di energia elettrica e gas naturale all'ingrosso e al dettaglio a diverse tipologie di clienti finali. AEN è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di A2A S.p.A. (di seguito anche A2A), *multi utility* quotata in Borsa, a capo dell'omonimo gruppo societario, attivo nei settori dell'energia elettrica (approvvigionamento all'ingrosso, produzione, distribuzione, vendita), del gas naturale (approvvigionamento all'ingrosso, distribuzione, vendita), dei servizi idrici integrati, della gestione e smaltimento dei rifiuti e pulizia delle strade, della cogenerazione e del riscaldamento, della gestione del calore, del *facility management*, nonché in altri servizi (illuminazione pubblica, regolazione del traffico, sistemi di videosorveglianza e lampade votive, servizi *internet* e fornitura di dati). A2A è controllata congiuntamente dai Comuni di Milano e Brescia, che ne detengono ciascuno il 25% del capitale. Il gruppo facente capo ad A2A ha realizzato nel 2018 un fatturato consolidato di circa 6,5 miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [5-10]* realizzati in Italia.

2. ASM Energia S.p.A. (di seguito anche ASM Energia) è una società controllata da ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. (di seguito anche ASM) che ne detiene il 55% del capitale sociale, mentre la restante partecipazione, pari al 45% del capitale sociale, è detenuta da AEN. ASM Energia è attiva nell'approvvigionamento e vendita di gas e energia elettrica a clienti finali. Nell'esercizio 2018, ASM Energia ha realizzato un fatturato complessivo pari a circa 39 milioni di euro, interamente in Italia.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nella sottoscrizione di un Patto parasociale tra AEN e ASM relativo alla gestione di ASM Energia della durata di [omissis]. Pur senza il verificarsi di modifiche alla struttura proprietaria di ASM Energia, il Patto riserva ad AEN il diritto di nominare due componenti del CDA su cinque, compreso l'Amministratore Delegato, cui sono attribuite in via esclusiva le deleghe e i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Il Patto prevede altresì che sulle materie di propria competenza, ivi inclusa la revoca o la modifica delle deleghe dell'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione deliberi con maggioranza qualificata di almeno quattro consiglieri, conferendo dunque a entrambi i soci un diritto di veto. A fronte della possibilità che si determini uno stallo decisionale, o che uno dei soci di ASM Energia intenda dare disdetta del Patto, quest'ultimo assicura la risoluzione dello stallo a favore di AEN attraverso [omissis]. Le previsioni del Patto parasociale, nel loro complesso, sono dunque idonee a conferire ad AEN un controllo esclusivo di fatto su ASM Energia¹.

4. L'operazione non è soggetta a restrizioni accessorie.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

6. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 498 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti e gli effetti della concentrazione

7. In ragione dell'operatività delle imprese interessate dall'Operazione, quest'ultima coinvolge i settori dell'energia elettrica e del gas naturale.

Il settore elettrico

8. Con riferimento al settore elettrico, l'Operazione coinvolge i seguenti mercati rilevanti:

- mercato della produzione ed approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica;
- mercato della vendita di energia elettrica a clienti in alta e media tensione;
- mercato della vendita di energia elettrica a clienti non domestici in bassa tensione;
- mercato della vendita di energia elettrica a clienti domestici in bassa tensione.

9. L'Operazione non determina effetti rilevanti rispetto al mercato della produzione e dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, dal momento che la società acquisenda

¹ Cfr. Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2008/C 95/01, sez. 2. "Controllo esclusivo").

opera in tale mercato esclusivamente in qualità di acquirente di energia elettrica, in ragione della necessità di approvvigionarsi dei quantitativi di energia elettrica che vende ai propri clienti finali (non domestici e domestici in alta, media e bassa tensione) e che la stessa acquista energia in misura inferiore all'1% del totale dell'energia commercializzata.

10. Il mercato della vendita di energia elettrica agli utenti connessi in rete ad alta e media tensione viene definito come avente dimensione geografica nazionale, in virtù della maggiore mobilità della domanda e della minor incidenza dei costi di ricerca e di cambiamento dei fornitori rispetto ai costi di *switching* normalmente sostenuti dai clienti di minori dimensioni connessi in rete a bassa tensione². In tale mercato, le Parti verranno a detenere, a seguito dell'Operazione, una quota di mercato complessiva inferiore al 5%.

11. I mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti non domestici e domestici allacciati in bassa tensione hanno dimensione locale. In particolare, nella propria prassi l'Autorità tiene conto di effetti di compartimentazione dei mercati locali, tuttora caratterizzati da una forte rilevanza dei venditori collegati alla società di distribuzione, che dopo aver esercitato in monopolio la vendita ai clienti vincolati hanno comunque ereditato la posizione di fornitori in regime di maggior tutela. Tale incidenza è, evidentemente, maggiore nei contesti locali che coincidono con l'area di copertura della concessione di distribuzione e, per questo motivo, la vendita di energia elettrica a clienti connessi in bassa tensione nella prassi decisionale dell'Autorità ha una dimensione locale, tendenzialmente coincidente con le aree di esercizio del servizio di distribuzione. Ciò posto, va osservato che, a causa di una sempre maggiore contendibilità della clientela da parte di operatori esterni alla località interessata, soprattutto per la clientela non domestica caratterizzata da un maggior dinamismo nella ricerca attiva di un fornitore, laddove necessario tale limite geografico potrebbe dover essere sottoposto a ulteriori verifiche³.

12. Nel caso di specie, in ogni caso, qualunque sia l'ampiezza della dimensione geografica dei suddetti mercati che viene considerata l'Operazione non appare suscettibile di comportare alcun impatto nei mercati stessi, in ragione delle quote che le Parti vi detengono. In particolare, a livello locale, in entrambi i mercati la società acquisita è presente in maniera significativa solo nella provincia di Pavia, nella quale la società acquisenda presenta quote, in numero di POD e in volume, inferiori al 3% per tutto il triennio oggetto di analisi sia con riferimento alle vendite ai clienti domestici che a quelli non domestici allacciati in bassa tensione. La quota aggregata in detta provincia rimane sempre, in entrambi i mercati e nell'ultimo triennio, ampiamente inferiore al 10%. Pertanto, l'Operazione non comporta effetti rilevanti sotto il profilo concorrenziale.

Il settore del gas naturale

13. Con riferimento al settore del gas naturale, l'Operazione coinvolge i seguenti mercati rilevanti:

- mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso di gas naturale;
- mercato della vendita di gas naturale a clienti finali di medio-grandi dimensioni (superiori a 200.000 mc di gas annui);

² Cfr. C12085 - Energrid Holdings/Tradeinv gas & energy, 1° marzo 2017, in Boll. 3/2017; C12222 - Canarino/Gesam Gas & Luce, 27 marzo 2019, in Boll. 15/2019.

³ Cfr. da ultimo C12257 - Hera/Ascopiave, 8 ottobre 2019, in Boll. 42/2019.

- mercato della vendita di gas naturale a clienti finali di piccola dimensione (inferiori a 200.000 mc di gas annui).

14. Nel mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso di gas naturale, di dimensione nazionale, dove il gruppo A2A detiene una quota pari a circa il [10-20%], l'Operazione non determina alcun effetto di rilievo in quanto la quota di mercato aggregata si incrementerà in misura inferiore all'1%.

15. Nel mercato della vendita al dettaglio del gas naturale ai clienti finali medio-grandi, che ha dimensione geografica nazionale, l'Operazione non determina una modifica di rilievo della quota di mercato in termini di volumi venduti del gruppo acquirente (pari a circa il [1-5%]), in quanto la società acquisenda detiene una quota ben inferiore all'1%. Lo stesso vale anche in termini di punti di riconsegna.

16. Infine, nel mercato della vendita al dettaglio del gas naturale ai clienti finali di piccole dimensioni, la dimensione geografica potrebbe ancora essere inferiore a quella nazionale, in quanto dal lato dell'offerta sono tuttora presenti in misura significativa imprese di vendita di gas attive solo a livello locale e integrate verticalmente con le imprese di distribuzione del gas⁴: Anche per questo mercato tuttavia non è qui necessario adottare una definizione più precisa dell'ambito geografico rilevante perché l'esito della valutazione non cambia qualunque sia il perimetro geografico considerato.

17. Infatti, utilizzando in prima battuta i confini provinciali per approssimare i contesti locali entro i quali valutare l'Operazione in esame, l'incremento delle quote di mercato risultante dalla stessa non appare rilevante in nessuna delle aree locali considerate, né in termini di volumi venduti né di punti di riconsegna, fatta eccezione per la provincia di Pavia, l'unica nella quale la presenza di entrambe le parti è significativa. In tale provincia, le parti detengono rispettivamente quote di mercato pari a circa il [10-20%] in numero di PDR e a circa il [5-10%] in volume per A2A e pari circa il [10-20%] in numero di PDR e a circa il [5-10%] in volume per ASM Energia. Anche in provincia di Pavia, pertanto, l'entità *post-merger* arriva al più al [25-35%] del totale dei PDR, attestandosi però ad una quota del [15-25%] in volume.

18. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante o a modificare in misura significativa le condizioni di concorrenza in nessuno dei mercati rilevanti considerati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati della vendita di gas naturale e di energia elettrica tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

⁴ Cfr. C12085 - Energrid Holdings/Tradeinv gas & energy, cit.; C12116 - Illumia/Ramo di Azienda Electra Italia, 18 ottobre 2017, in Boll. 42/2017.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12277 - SORGENIA POWER/RAMO D'AZIENDA DI A2A TRADING COSTITUITO DALLA CENTRALE A CICLO COMBINATO SITA IN PROVINCIA DI LODI

Provvedimento n. 28108

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 gennaio 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Sorgenia Power S.p.A. ai sensi della legge n. 287/90, pervenuta il 30 dicembre 2019;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Sorgenia Power S.p.A. (di seguito anche "SP") è un'impresa attiva nel settore della produzione di energia elettrica e in altre attività collegate e appartenente al gruppo Sorgenia, attivo nella produzione e vendita di energia elettrica e gas naturale. Il gruppo Sorgenia ha realizzato nel 2018 un fatturato mondiale pari a circa 1,4 miliardi di euro, interamente realizzati in Italia.

2. Oggetto di acquisizione è il ramo di azienda rappresentato dalla centrale elettrica a ciclo combinato sita nel comune di Bertinico Turano Lodigiano (LO) (in seguito anche "ramo d'azienda"). Più precisamente, SP ha notificato la riacquisizione del controllo esclusivo di suddetto ramo aziendale, il cui controllo era stato ceduto dalla medesima SP a A2A Trading S.r.l. nel 2015¹. In Italia il ramo d'azienda citato ha realizzato, nel 2018, un fatturato pari a circa [100-498]* milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. La comunicazione in esame riguarda la riacquisizione da parte di SP del controllo esclusivo del ramo d'azienda e, consequenzialmente, della gestione della relativa centrale elettrica, in virtù della risoluzione del contratto di durata quinquennale con cui dal 2015 tale ramo d'azienda era stato temporaneamente affidato in gestione alla società energetica A2A Trading S.r.l., controllata al 100% da A2A S.p.A..

¹ Cfr. C12018 – A2A trading/ramo di azienda di Sorgenia power, provv. n. 25798 del 11 dicembre 2015, in Boll. n. 49/2015.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di una impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 498 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti e gli effetti dell'operazione

5. In ragione dell'operatività del ramo di azienda interessato dall'Operazione, quest'ultima interessa il mercato della produzione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica e ai mercati dei servizi di dispacciamento. In base alla prassi decisionale dell'Autorità, il mercato della produzione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica risulta suddiviso in macro-zone. Nel caso di specie, il ramo di azienda appartiene alla c.d. macro-zona Nord. La dimensione dei mercati dei servizi di dispacciamento dipende dalle aree geografiche all'interno delle quali Terna può approvvigionarsi degli stessi, talvolta coincidenti con le macro-zone, talvolta corrispondenti ad aree più ampie (p.es. l'Italia continentale) o più piccole. In prima approssimazione, ai presenti fini, anche l'estensione geografica dei mercati dei servizi di dispacciamento può essere individuata su base zonale (Nord), pur ammettendo la possibilità che per alcuni servizi si formino dei "cluster" aventi dimensione geografica più ristretta.

6. La società acquirente SP (e più in generale il gruppo Sorgenia) non detiene alcuna capacità installata in tali mercati rilevanti. In aggiunta a ciò, si rileva che, in base ai dati forniti dalle Parti, la centrale, che costituisce il ramo di azienda, rappresenta una quota di mercato relativamente limitata nella macro-zona di riferimento, risultando in ogni caso inferiore al 5%, sia in termini di capacità che in termini di volumi venduti.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante o a modificare in misura significativa le condizioni di concorrenza nei mercati rilevanti citati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1645 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA - RIASSETTO SOCIETARIO DI VENTURA SPA

Roma, 12 novembre 2019

Automobile Club d'Italia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 5 novembre 2019, ha deliberato di esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riguardo alle Deliberazioni del Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia (ACI) del 24 luglio 2019, aventi ad oggetto l'operazione di riassetto societario della Ventura S.p.A., trasmesse in data 24 settembre 2019 ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, anche "TUSPP").

La prima deliberazione autorizza la costituzione da parte di Ventura S.p.A. - società partecipata da ACI per il 90% e dalla BCD Travel Holding BV per il restante 10% - di una società da essa controllata al 100%, alla quale conferire i rami di azienda concernenti le attività di *Business Travel, Mice Fairs & Sport e Travel Service Provider*. La deliberazione prevede inoltre che la Ventura S.p.A. procederà alla cessione della costituenda società alla BCD Travel Holding BV e acquisterà la partecipazione del 10% che la BCD Travel Holding BV detiene nel capitale sociale della stessa Ventura S.p.A.. In sostanza, con tale operazione la società BCD Travel Holding BV uscirà dalla compagine societaria della Ventura S.p.A. e acquisterà da quest'ultima (attraverso un nuovo veicolo societario) i rami di azienda relativi alle attività di *Business Travel, Mice Fairs & Sport e Travel Service Provider*.

Con la seconda deliberazione viene autorizzata la società Ventura S.p.A., svuotata dunque delle attività di servizi turistici e connessi, "*ad acquistare la totalità delle azioni della Società Blueteam Travel Network*".

La Blueteam Travel Network S.r.l. fa parte di un gruppo societario attivo nella fornitura di servizi turistici e "*si posiziona tra le prime Travel Management Company sul territorio nazionale, con un volume transato di circa 232 milioni di euro*". Da quanto emerge nella delibera, il gruppo è composto dalle società Blueteam Travel Network S.r.l., Universal Turismo S.r.l., Globe Travel S.r.l. e Blueteam Travel USA, operanti nel settore dei viaggi *business* e dell'organizzazione di eventi, nonché dalle società BeTravel S.r.l., attiva nel settore del *leisure*, Blumade S.r.l., attiva nel settore tecnologico e preposta alla fornitura di servizi digitali al gruppo, e Blueteam International Growth Inc., società di

diritto statunitense. L'operazione prevede la fusione delle predette società (ad esclusione di Blueteam International Growth Inc., che verrà convertita in una *branch* di Blueteam Travel Network S.r.l.) e la trasformazione di Blueteam Travel Network S.r.l. in una società per azioni.

La società Ventura S.p.A. farà fronte alla spesa relativa all'acquisto del gruppo Blueteam con l'utilizzo del corrispettivo derivante dalla menzionata cessione di talune *business unit* a BCD Travel Holding VB, nonché mediante apposito finanziamento da parte di ACI.

L'Autorità, in merito a tali deliberazioni, intende svolgere le seguenti considerazioni.

In via preliminare, si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1-*bis*, del d.l. 91/2018¹, ACI e gli AC provinciali hanno adottato propri Regolamenti per adeguarsi ai principi generali desumibili dal TUSPP², tenendo anche conto delle indicazioni espresse dall'Autorità con il parere motivato inviato ad ACI nel mese di maggio 2019, ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge n. 287/1990³.

In particolare, il *Regolamento di Governance delle Società partecipate da ACI* stabilisce, in conformità all'art. 4, comma 1, del TUSPP, che l'oggetto sociale delle società partecipate da ACI debba prevedere esclusivamente l'esercizio di attività *strettamente necessarie* per il perseguimento delle finalità istituzionali di ACI (cfr. artt. 2.3⁴ e 4.1⁵ del Regolamento).

L'art. 4, comma 1, del TUSPP sancisce infatti il principio generale delle "stretta necessarietà" delle partecipazioni pubbliche, ai sensi del quale "*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*" (c.d. vincolo di scopo)⁶. In base al successivo comma 2, nei limiti di cui al comma 1 le società partecipate possono svolgere esclusivamente talune attività ivi espressamente individuate (c.d. vincolo di attività).

Fermo quanto sopra, l'operazione sottoposta all'attenzione dell'Autorità con le deliberazioni in esame, appare contravvenire il principio della stretta necessarietà, in quanto i servizi offerti dalle società oggetto di acquisizione da parte di Ventura S.p.A. risultano ampiamente travalicare i confini delle attività consentite dalla deroga legislativa e non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di ACI.

Con tale operazione, infatti, ACI acquista indirettamente la titolarità delle azioni di un importante gruppo societario attivo in molteplici settori del turismo. Dalla bozza di Statuto della Blue Team

¹ Convertito con modificazioni dalla l. 108/2018 (c.d. milleproroghe 2018). Tale norma ha stabilito che l'ACI e gli AC provinciali si adeguino "con propri regolamenti ai principi generali desumibili dal testo unico" di cui al d.lgs. 175/2016 "sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica" entro il 31 dicembre 2018.

² Cfr. il *Regolamento di Governance delle Società partecipate da ACI* e il *Regolamento di Governance delle Società partecipate dall'AC di [..]* del 24 luglio 2019.

³ Cfr. *ASI614 Regolamenti di governance delle società controllate da ACI e dagli AC provinciali*, del 29 maggio 2019.

⁴ Ai sensi dell'art. 2.3: "*Le Società hanno per oggetto sociale attività di produzione e fornitura di beni o servizi di interesse economico generale ovvero strumentali allo svolgimento di funzioni di ACI. In ogni caso, l'oggetto sociale può prevedere esclusivamente l'esercizio di attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 dello Statuto di ACF*".

⁵ Ai sensi dell'art. 4.1: "*Gli statuti delle Società assicurano l'omogeneità con i criteri di seguito indicati:*
- [...] stretta necessarietà dell'attività che costituisce l'oggetto sociale con le finalità istituzionali di ACF".

⁶ Cfr., a tale riguardo, la linea di interpretazione particolarmente rigorosa della Corte dei Conti (v. Corte dei Conti Emilia-Romagna, Sez. contr., Delib. 16 gennaio 2018 n. 3 e Delib. 12 dicembre 2017 n. 180).

Travel Network S.p.A., allegata alla comunicazione di ACI, si evince che la nuova società avrà un oggetto sociale molto ampio, comprendendo (art. 1):

- l'attività turistica in genere e quindi la gestione di agenzie di viaggi e la relativa assunzione di incarichi di rappresentanza di ferrovie, società aeree, di navigazione o di altre imprese di trasporto internazionali o nazionali, di agenzie ed attrezzature turistiche;
- l'organizzazione di viaggi in proprio, la fornitura di servizi di addestramento a corsi di formazione in generale e in particolare nell'ambito del turismo, la fornitura di servizi nell'ambito turistico, la gestione di beni immobili propri e di terzi, la produzione di servizi incentrati sulla messa a disposizione di beni immobili e relativa fornitura di tutti i servizi gestionali ad essi connessi, collegati e comunque attinenti, quali a titolo esemplificativo e non tassativo, organizzazioni di *meeting* di lavoro, congressi, riunioni, conferenze, corsi di addestramento professionale, segreteria, segreteria telefonica, manutenzione, domiciliazione, consegne e recapiti, messa a disposizione di macchine con e senza autista.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte, la società coprirà in particolare i segmenti di: (i) *business travel* (gestione di viaggi d'affari per conto di aziende nazionali ed internazionali); (ii) turismo (gestione degli spostamenti individuali e di gruppo per scopi privati); (iii) fiere (assistenza alle aziende nazionali ed internazionali per la partecipazione alle fiere ed esibizioni in genere); (iv) *meeting and incentive* (assistenza alle aziende nazionali ed internazionali per l'organizzazione di riunioni di lavoro di qualsiasi tipo o per l'organizzazione di viaggi); *outsourcing* (offerta di servizi di viaggi e di assistenza professionale ad altri operatori del settore e non).

È infine prevista la possibilità di offrire altri servizi nel settore dei viaggi e del turismo in genere (ivi compresa la gestione di attività nel settore dell'informazione e dell'editoria, anche attraverso l'uso di mezzi audiovisivi), nonché la commercializzazione di tutti i prodotti inerenti al settore dei viaggi, quali abbigliamento, valigeria, accessori, pubblicazioni, audiovisivi, strumenti elettronici e "*quant'altro di utile e consono per il raggiungimento dello scopo sociale*".

Con riguardo alla descritta operazione ACI evidenzia che, a valle della cessione dei rami di attività relativi ai servizi turistici di Ventura S.p.A., l'ente intende continuare ad avvalersi di una struttura societaria specializzata, ritenendo tale soluzione più idonea "*ai fini della realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente nel settore del turismo*". L'operazione sarebbe dunque "*strettamente necessaria ai fini del pieno perseguimento, da parte dell'ACI, dei propri fini istituzionali, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1, lett. d) dello Statuto [...]*".

La citata norma di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), dello Statuto di ACI, che giustificherebbe l'operazione, prevede che, per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1 dello Statuto, ACI "*promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza all'uopo necessarie*".

Deve tuttavia ritenersi che *lo sviluppo del turismo degli automobilisti* interno ed internazionale, che ACI promuove e favorisce, non può comprendere qualunque tipo di attività attinente al settore del turismo, ma debba pur sempre restare circoscritto alla finalità di tutela dell'automobilismo italiano, di cui ACI rappresenta e tutela gli interessi⁷.

⁷ In base all'art. 1 del suo Statuto, ACI "*rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti [...] rappresenta l'automobilismo italiano presso la Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A e presso il CONI.*"

Già nel menzionato parere *ex art. 21-bis* inviato nel mese di maggio 2019, l'Autorità aveva evidenziato come diverse attività svolte da alcune società partecipate direttamente o indirettamente da ACI non possano considerarsi attività strettamente necessarie per le finalità dell'ente. Tra queste, si è menzionata proprio la vendita di servizi turistici, ivi compresa l'offerta di servizi alberghieri e vacanze individuali, *“che sembrano ampiamente travalicare le attività di promozione e sviluppo del turismo degli automobilisti individuate tra le finalità istituzionali di ACI”*.

Tuttavia, nella seconda deliberazione oggetto della comunicazione di ACI, sembra emergere l'intenzione dell'ente di voler persino espandere tale settore di attività, in quanto la scelta di acquisire un concorrente della Ventura S.p.A. *“operante anche nel settore dei viaggi leisure, consente di mantenere un presidio anche in detto specifico segmento di particolare rilevanza per l'Ente”*. Ciò trova riscontro anche nel maggior prezzo di acquisto del Gruppo Blueteam rispetto al prezzo di vendita dei rami di azienda della Ventura S.p.A..

Non si ravvisa tuttavia alcun particolare collegamento, né tanto meno un rapporto di stretta necessità, tra le numerose attività offerte dal gruppo oggetto di acquisizione - in *primis* l'attività di gestione di agenzie di viaggi e organizzazione di viaggi anche per scopi privati, rivolta alla generalità dei consumatori - e la specifica finalità di sviluppo del turismo automobilistico, cui è invece preposta ACI.

In considerazione dell'ampiezza delle attività sopra descritte, tenuto conto dei numerosi servizi offerti dal gruppo Blueteam, si ritiene che, con l'operazione in esame, ACI stia violando i vincoli di scopo e di attività di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del TUSPP.

La comunicazione appare inoltre carente di motivazione analitica, in violazione dell'art. 5, comma 1, del TUSPP (recepito dall'art. 2.1 del *Regolamento di Governance delle società partecipate da ACI*), che impone all'amministrazione di motivare l'acquisizione non solo con riferimento alla necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ma altresì evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano l'operazione, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché dei principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Nella seconda delibera in esame, oltre a un generico riferimento all'asserita strategicità e stretta necessità del gruppo societario oggetto di acquisizione, viene meramente indicato che, dalla *due diligence* finanziaria svolta sul Gruppo Blueteam, emergono elementi tali da prefigurare la sostenibilità economica dell'operazione *“sotto il profilo della praticabilità e dei futuri equilibri sociali”*. L'acquisizione si profilerebbe, dunque, quale soluzione più idonea a consentire *“il mantenimento, da parte della Società Ventura, di un presidio operativo societario nel settore turistico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità”*.

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che la descritta riorganizzazione societaria della Ventura S.p.A., e in particolare la deliberazione del Consiglio Generale di ACI del 24 luglio 2019, con la quale è stato autorizzato l'acquisto della totalità delle azioni della società Blueteam Travel Network S.r.l. (da trasformare in S.p.A.), sia in contrasto con l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 5, comma 1, del TUSPP.

Tutto quanto sopra premesso, ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, l'Automobile Club Italia dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi sopra

espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso avverso le suddette delibere, trasmesse in data 24 settembre 2019, e ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Comunicato relativo al mancato adeguamento di Automobile Club d'Italia al parere motivato espresso dall'Autorità ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 in merito alle Deliberazioni del Consiglio Generale di Automobile Club d'Italia del 24 luglio 2019, aventi ad oggetto il riassetto societario di Ventura S.p.A.

Nella propria riunione del 5 novembre 2019, l'Autorità ha deliberato di esprimere il proprio parere motivato ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riguardo alle Deliberazioni del Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia ("ACI") del 24 luglio 2019, aventi ad oggetto il riassetto societario della Ventura S.p.A., trasmesse da ACI in data 24 settembre 2019, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, anche "TUSPP").

Nello specifico, l'Autorità ha ritenuto che la riorganizzazione societaria di Ventura S.p.A., e in particolare la deliberazione del 24 luglio 2019 con la quale è stato autorizzato l'acquisto della totalità delle azioni della società Blueteam Travel Network S.r.l. (da trasformare in S.p.A.), sia in contrasto con l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 5, comma 1, del TUSPP, laddove la partecipazione di ACI in società attive nella vendita di servizi turistici, ivi compresa l'attività di gestione di agenzie di viaggi e organizzazione di viaggi anche per scopi privati, risulta contravvenire al principio della stretta necessità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

A seguito del ricevimento di detto parere motivato, l'ACI ha comunicato all'Autorità che, a suo avviso, la riorganizzazione societaria di Ventura S.p.A. è conforme alle norme e ai principi contenuti nel TUSPP (fermo restando l'impegno di ACI a non modificare l'attuale oggetto sociale della acquisenda Blueteam Travel Network).

L'Autorità ha ritenuto che tali osservazioni non forniscono elementi idonei a superare i rilievi concorrenziali evidenziati nel parere motivato in oggetto. Pertanto, preso atto del mancato adeguamento di ACI al parere motivato ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287/1990, l'Autorità, nella propria riunione del 21 gennaio 2020, ha deliberato l'impugnazione dinanzi al TAR del Lazio delle Deliberazioni in esame.

**AS1646 - LIBERALIZZAZIONE MERCATI DELLA VENDITA DI ENERGIA
ELETTRICA E GAS**

Roma, 6 febbraio 2020

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente della I Commissione Affari Costituzionali
della Camera dei Deputati
Presidente della V Commissione Bilancio e Tesoro
della Camera dei Deputati

L’Autorità, nella sua riunione del 4 febbraio 2020, ha ritenuto di svolgere, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/1990, le seguenti considerazioni in merito alle gravi criticità concorrenziali determinate, nei mercati della vendita al dettaglio dei servizi di energia elettrica e gas, dalle disposizioni di cui all’art. 12, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. “Milleproroghe”) modificative delle previsioni della legge 4 agosto 2017 n. 124 (c.d. “legge per la concorrenza”) in materia di termini e modalità attuative dell’abrogazione della disciplina transitoria di fissazione dei prezzi di fornitura al dettaglio dei suddetti servizi.

Come noto, con la legge n. 124/2017 il legislatore italiano ha finalmente stabilito le scadenze e le modalità per il definitivo superamento del c.d. “regime di tutela”, attualmente vigente nei mercati della vendita al dettaglio a piccole imprese e clienti domestici di energia elettrica e gas.

Tale regime è stato introdotto nell’anno 2007, parallelamente alla piena liberalizzazione dell’attività di vendita nella filiera elettrica e del gas¹, quale sistema di tutela di prezzo per i summenzionati clienti.

Nello specifico, i commi da 59 a 85 dell’art. 1 della legge n. 124/2017 stabilivano l’abrogazione delle norme relative al regime tutelato per la fornitura di gas ed elettricità per i clienti domestici e per le piccole utenze industriali² entro il 1° luglio 2019 e contestualmente definivano una serie di adempimenti a cura del Governo, dell’Autorità di settore e di altri organismi coinvolti nel processo

¹ I cui segmenti a monte erano già stati oggetto, a partire dalla fine degli anni ‘90, di importanti riforme strutturali del settore energetico in coerenza con l’ordinamento comunitario, ad opera del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per la filiera elettrica e del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per la filiera del gas.

² Si tratta, in particolare, della soppressione del terzo periodo del comma 2 dell’art. 22 del d. lgs. n. 164/2000 in materia di gas naturale, come sostituito dall’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 93/2011 e successivamente modificato dall’art. 4, comma 1, legge n. 98/2013, poi dall’art. 33, comma 2, legge n. 122/2016, e dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 35 del d.lgs. n. 93/2011 in materia di energia elettrica.

di liberalizzazione, introducendo specifici strumenti per garantire il buon funzionamento del mercato³.

A seguito di una fase di monitoraggio del mercato, con particolare riguardo al pieno raggiungimento di alcune condizioni che ne consentissero un efficiente funzionamento, la legge concorrenza prevedeva, infine, che il Ministro dello sviluppo economico avrebbe dovuto adottare, entro il 30 aprile 2018, sentite la ARERA e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un Decreto Ministeriale di disciplina, fra l’altro, delle modalità con cui procedere alla transizione nel mercato libero dei soggetti che alla scadenza di legge non avessero autonomamente scelto un fornitore a mercato, in modo da garantire “*necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato*”.

Il legislatore aveva quindi delineato un processo che, laddove correttamente implementato, avrebbe portato nel 2019 al completamento del processo di liberalizzazione del settore dell’energia in Italia, concludendo il periodo transitorio della regolazione delle condizioni economiche di vendita dell’energia elettrica e del gas durato ben dodici anni, e consentendo così di riversare sui mercati finali della vendita i benefici derivanti dal funzionamento concorrenziale delle fasi a monte delle due filiere.

Come noto, tuttavia, alla luce dei notevoli ritardi nell’attuazione degli adempimenti disposti dalla legge, la legge 21 settembre 2018, n. 108, di conversione del decreto-legge n. 91/2018, ha prorogato il termine fissato per la fine del regime di tutela al 1° luglio 2020.

Da ultimo, l’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha ulteriormente prorogato di diciotto mesi, spostandolo al 1° gennaio 2022, il termine previsto per l’abrogazione del regime di tutela di prezzo nel mercato *retail* del gas e dell’energia elettrica, modificando in tal senso i commi 59 e 60 dell’art. 1 della legge per la concorrenza. Il richiamato comma 3 dell’art. 12 è altresì intervenuto aggiungendo, per quanto qui rileva, un periodo al predetto comma 59, che prevede che “*Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità ed i criteri dell’ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo altresì conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato*”.

Sul punto, alla luce delle condizioni di mercato che caratterizzano i mercati della vendita di energia elettrica e gas in Italia, l’Autorità intende evidenziare i gravi rischi per la concorrenza derivanti dall’ennesimo rinvio del termine di abrogazione della regolamentazione tariffaria per i due servizi.

In primo luogo, si ricorda che l’articolo 5 della Direttiva UE 2019/944 del 5 giugno 2019 stabilisce il principio generale della libertà del fornitore di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica, in quanto “[...] *gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di fissazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica costituiscono una misura fondamentalmente distorsiva, che spesso*

³ Quali ad esempio l’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica (c.d. *Albo Venditori*, che avrebbe dovuto individuare dei criteri minimi in termini di solidità finanziaria e onorabilità per l’autorizzazione all’operatività nel mercato, a fronte del ridondante numero di operatori presenti), un Portale per la comparabilità delle offerte a mercato libero (c.d. *Portale Offerte*) per garantire massima consapevolezza e informazione dei consumatori, una campagna di informazione multimediale, l’introduzione di uno specifico servizio di salvaguardia elettrico “*ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero*” per garantire il servizio universale, come richiesto dalla direttiva 2009/72/CE (art.3, comma 3).

comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell'efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori e restrizione della concorrenza, oltre che un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato” (Cons. 22, primo periodo); conseguentemente, “Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare altri strumenti, in particolare misure mirate di politica sociale, per salvaguardare l'accessibilità economica dell'energia elettrica per i cittadini” (Cons. 22, secondo periodo); inoltre, “Gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica dovrebbero essere utilizzati in circostanze e per beneficiari ben definiti, senza prevalere sul principio di apertura dei mercati, e dovrebbero avere una durata limitata.” (Cons. 23).

Conseguentemente, la Direttiva prevede all'art. 5, comma 6, che gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica siano ammessi, in favore di clienti civili e microimprese, solo laddove caratterizzati da transitorietà e se finalizzati *“a creare una concorrenza effettiva fra fornitori per i contratti di fornitura di energia elettrica e a conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica che sia pienamente efficace e basata sul mercato”*.

In tal senso, l'articolo 5, comma 7, della citata Direttiva sottopone tali interventi sia alle misure generali di cui al comma 4 dello stesso articolo, fra le quali quella secondo cui gli interventi devono garantire *“la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione”*, sia a misure prescrittive aggiuntive⁴.

In secondo luogo, con specifico riguardo ai gravi effetti del rinvio dell'abrogazione del regime tariffario in commento sulla situazione concorrenziale dei mercati e sul beneficio per i consumatori, siano essi clienti domestici o micro e piccole imprese, l'Autorità ricorda che, a fronte delle scelte di riassetto del settore dell'energia assunte alla fine degli anni '90, che hanno consentito di definire un funzionamento concorrenziale della fase di produzione e una buona regolazione delle fasi di trasporto e distribuzione dell'energia, la piena liberalizzazione del mercato *retail* rappresenta la fase conclusiva di questo percorso, senza la quale non può garantirsi la traslazione ai consumatori finali e alle imprese dei vantaggi che derivano dalla concorrenza nelle altre fasi della filiera; ciò sia in termini di apprezzabili riduzioni di spesa per i consumi energetici di cui possono da tempo fruire i clienti che siano pienamente informati, sia in termini di vantaggi derivanti dalla pluralità di offerte, migliore efficienza del servizio, diffusione dei servizi innovativi, incremento dell'innovazione e sua accessibilità alla platea dei consumatori; tali elementi possono essere assicurati solo in un contesto di piena competizione fra le imprese, che viene invece distorta in presenza di interventi pubblici di regolazione dei prezzi.

⁴ In ogni caso, tutti gli interventi pubblici adottati devono essere oggetto di notifica alla Commissione entro un mese dalla loro adozione, accompagnati da relazioni (la prima entro il 1° gennaio 2022) che attestino la necessità e proporzionalità delle misure, la conformità alle prescrizioni imposte, nonché una valutazione dei progressi compiuti nella creazione di una concorrenza effettiva tra i fornitori e nella transizione verso prezzi basati sul mercato. Stante la necessità di valutare nel concreto e complessivamente la conformità con le suddette prescrizioni eurounitarie di tutte le caratteristiche del regime di maggior tutela applicato in Italia, si osserva che, quantomeno con riguardo al mercato della vendita di energia elettrica, certamente non risulta soddisfatta la richiamata necessità di parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione, stante l'esistente riserva di legge, a suo tempo prevista in favore delle imprese *incumbent* verticalmente integrate anche nella distribuzione, dell'offerta al pubblico delle condizioni economiche di tutela.

Sul punto, l'Autorità ricorda che le richiamate modalità con le quali le tutele di prezzo sono state assicurate, attribuendo - almeno per il settore elettrico - ai soli venditori integrati nella distribuzione la possibilità di offrire il servizio di tutela, hanno contribuito a preservare nel tempo una struttura dei mercati della vendita caratterizzata da posizioni dominanti su base locale e da un elevato livello di concentrazione dell'offerta.

Oltre a impedire un'effettiva concorrenza su base nazionale, compartimentando i mercati locali, ciò ha spesso condotto, come dimostrato da recenti casi istruttori condotti da questa Autorità, a fenomeni di sfruttamento abusivo delle posizioni dominanti con fini escludenti, mortificando ulteriormente la competizione fra le imprese e danneggiando in ultima analisi i clienti finali, i quali sono suscettibili di essere contrattualizzati a mercato libero dai propri esercenti del servizio di tutela con condizioni peggiorative rispetto a quelle reperibili sul mercato, anche in quanto ingiustificatamente influenzati da vantaggi reputazionali di cui tali soggetti godono in ragione dell'essere incaricati della vendita in maggior tutela.

L'Autorità ritiene che, in questo contesto, i continui rinvii del termine di abrogazione del servizio di tutela abbiano determinato nei consumatori incertezza e confusione e quindi una scarsa propensione al cambiamento, altresì favorendo, come visto, ulteriori concentrazioni dell'offerta, con crescenti complessità, di natura essenzialmente concorrenziale, per la definizione delle modalità con cui procedere alla transizione nel mercato libero dei soggetti che alla scadenza di legge non avranno autonomamente scelto un fornitore a mercato.

Sulla base delle suesposte considerazioni, al fine di scongiurare il realizzarsi dei significativi effetti anticoncorrenziali evidenziati, l'Autorità, in primo luogo, ritiene necessario che il nuovo termine fissato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 per l'abrogazione del servizio di tutela (1° gennaio 2022), venga espressamente considerato come inderogabile e, quindi, non suscettibile di ulteriori rinvii.

A tal fine, l'Autorità auspica inoltre che in sede di conversione venga opportunamente modificato il comma 3 dell'art. 12 del suddetto decreto, introducendo specifiche disposizioni volte a garantire che tutte le amministrazioni all'uopo preposte svolgano, nel più breve tempo possibile, gli adempimenti a suo tempo loro affidati dalla legge di concorrenza n. 124/2017, necessari a governare la transizione e non ancora portati a termine, fornendo la più ampia e diffusa informazione ai consumatori e certezza agli operatori di mercato, garantendo a questi ultimi parità di accesso in concorrenza ai clienti finali.

In particolare, con riguardo al previsto decreto del Ministero dello Sviluppo economico disciplinante le *“modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo altresì conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato”*, l'Autorità ritiene che, proprio in ragione della sua precipua connotazione di strumento proconcorrenziale, in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 sia espressamente prevista una attività consultiva della stessa Autorità, preventiva all'emanazione del decreto ministeriale, come peraltro originariamente disposto dalla legge sulla concorrenza.

Infine, l'Autorità auspica che già all'interno della norma primaria, e quindi mediante opportuna disposizione da introdurre in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sia espressamente previsto che le modalità di transizione nel mercato libero dei clienti che alla scadenza del regime di tutela non avranno autonomamente scelto il fornitore a mercato, da definirsi in dettaglio nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico, siano basate su trasparenti

meccanismi di asta competitiva, al fine di impedire che tali clienti vengano automaticamente assegnati sul mercato libero al loro attuale esercente della tutela, ad esempio con eventuali meccanismi di “silenzio assenso”, che sono per questo motivo assolutamente da escludersi.

L’accesso competitivo e non discriminatorio ai predetti clienti da parte degli operatori della vendita, attraverso idonee procedure d’asta che pongano rimedio alla rilevante concentrazione dell’offerta - che, per alcuni segmenti di clientela e per alcuni servizi, proprio il sistema di tutela ha contribuito a creare - è infatti in grado di assicurare una struttura effettivamente concorrenziale dei mercati della vendita di energia elettrica e gas, tale da garantire ai consumatori finali le migliori condizioni economiche e qualitative del servizio e la più ampia diffusione delle innovazioni.

L’Autorità auspica che le osservazioni formulate siano tenute in adeguata considerazione in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/1990.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXX- N. 7 - 2020

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini,
Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
